

## **CONSIDERAZIONI SULLE NORME TECNICHE RELATIVE ALLA EMISSIONE DEI CERTIFICATI DI IDONEITA' STATICA PER I CONDONI – 1985**

Il Decreto Ministeriale del 15 maggio 1985, integrato successivamente con altro Decreto del 20 settembre 1985, solleva fondate perplessità sulla effettiva volontà, da parte dello Stato, di voler procedere ad un serio recupero del patrimonio edilizio sorto abusivamente negli ultimi anni.

Le perplessità sorgono dal contrasto tra la relativa "larghezza" in materia di irregolarità urbanistiche e la inflessibile rigidità delle Norme contenute nel D.M. del 15.05.85, ulteriormente appesantite con la variante del D.M. del 20.10.85.

Sarebbe stato lecito aspettarsi, anche in base a quanto riportato nell'Art. 35 della Legge 47 del 28.02.85, che parla espressamente di deroghe alle Vigenti Norme, un insieme di disposizioni che consentissero ai Tecnici incaricati delle verifiche statiche un certo margine di tolleranza nella valutazione dei dati risultanti da tali verifiche, pur nel rispetto sostanziale della sicurezza, e una chiara definizione delle responsabilità dei tecnici e dei proprietari.

Un piccolo margine di tolleranza risultava necessario per sanare una serie di "peccati veniali" inevitabilmente presenti in edifici realizzati senza un minimo controllo tecnico ma complessivamente accettabili.

Con dei criteri di valutazione ragionevolmente elastici sarebbe stato possibile individuare, e sanare, gli edifici costruiti in modo accettabile, distinguendoli nettamente da tutta una serie di autentici "orrori statici" purtroppo non infrequenti.

Invece sono state emanate delle Norme talmente restrittive da risultare, di fatto, inapplicabili. E' sufficiente segnalare il fatto che la Norme statiche a cui si fa riferimento non sono quelle in vigore al momento della costruzione ma quelle attuali.

A titolo di esempio si riportano alcuni casi pratici da cui risulta che anche un edificio costruito secondo i normali criteri non può essere sanato da un punto di vista statico:

- 1) Il D.M. in oggetto prescrive che, in assenza di certificati relativi, la tensione di riferimento per gli acciai nervati deve essere di 1600 kg/cm<sup>2</sup>, cioè di 300 kg/cm<sup>2</sup> più bassa di quella relativa al tipo di acciaio nervato di minore qualità (FeB38); dato che nella quasi totalità dei casi non esistono certificati, anche la verifica di una trave ben progettata risulterebbe negativa.
- 2) La maggior parte dei solai, soprattutto nelle case abusive, è stata realizzata con travetti prefabbricati con traliccio tipo FERT; i prefabbricati, come è noto, usano acciaio tipo FeB44 controllato in stabilimento, con una tensione di sicurezza pari a 2600 kg/cm<sup>2</sup>. Anche recuperando, con un intervento distruttivo, dei ferri e sottoponendoli a prova di trazione, si potrebbe al massimo classificarli come FeB44; mancando però il certificato di controllo in stabilimento, la tensione ammissibile non potrebbe superare i 2200 kg/cm<sup>2</sup> e il solaio non potrebbe essere dichiarato staticamente idoneo.
- 3) L'ultimo D.M. del 20.10.85 dispone che le case ricadenti in zona sismica siano "adeguate" alla attuale Normativa prevista per tali zone. Prescindendo da una critica di fondo sull'obbligo di adeguarsi a Norme inesistenti al momento della costruzione, è da segnalare la pratica impossibilità dell'adeguamento in oggetto, a meno di non effettuare una parziale demolizione dell'edificio da adeguare alle Norme; ad esempio:

- a) Secondo le attuali Norme sismiche le murature portanti in blocchetti, in una casa con piano terra e primo piano, debbono avere uno spessore di 45 cm al piano terra e di 30 cm al primo piano. E' noto a tutti (o quasi) che nel Lazio si usano blocchetti di tufo delle dimensioni di cm 28x40, con altezza di circa 12÷14 cm; lo spessore delle murature risulta quindi di 40cm al piano terra e di 30 cm al primo piano nella quasi totalità dei casi. Tali dimensioni risultano leggermente inferiori a quelle indicate nelle Norme: come effettuare un "adeguamento", soprattutto in una casa già rifinita, senza ottenere un effetto devastante sull'immobile in oggetto?
- b) Sempre secondo le attuali Norme l'armatura dei cordoli deve essere di almeno 4 ferri da 16 mm e lo spessore deve essere pari alla metà dello spessore del muro sottostante; questo significa che il cordolo sulla sommità del muro del piano terreno deve essere alto almeno cm 22.5. Considerando che il cordolo vengono comunemente fatti con una altezza pari a quella dei solai e che lo spessore più comune dei solai è di 18÷20 cm, come si fa ad adeguare lo spessore dei cordoli e la loro armatura, a meno di ricorrere ad interventi costosissimi che, comunque, richiederebbero lo sgombero degli edifici e la distruzione delle opere di rifinitura?

Dall'esame della legge 47 del 28.02.85 risulta evidente l'intenzione del Legislatore di effettuare una sanatoria generale dell'edilizia abusiva, applicando una serie di deroghe alle Norme che regolano la materia, non escluse quelle relative alla statica.

Dall'esame dei Decreti Ministeriali del 15.05.85 e del 20.09.85 emerge invece una impostazione estremamente rigida, "quasi punitiva", in contrasto con lo spirito della Legge.

Particolarmente grave appare la pretesa che i realizzatori di opere abusive siano, di fatto, puniti per non essersi adeguati a Norme tecniche all'epoca inesistenti.

L'applicazione rigorosa dei citati Decreti parifica, di fatto, le costruzioni eseguite in modo complessivamente accettabile e quelle ai limiti del collasso, negando ad ambedue le categorie la possibilità di ottenere il certificato di idoneità statica e, con esso, la Concessione in sanatoria.

Dato che la redazione di certificati di idoneità statica è di fatto impossibile, è da prevedere che molti tecnici qualificati preferiranno declinare un incarico che li metterebbe in una situazione deontologicamente insostenibile.

E' inoltre da prevedere che questo tipo di prestazione verrà monopolizzata dai soliti "firmaioli" incoscienti e disposti a tutto, che produrranno in grande quantità, e a basso costo, dei certificati di idoneità statica completamente fasulli ma attestanti esattamente quello che desidera il Ministero dei L.L. P.P.

Quanto ciò sia vantaggioso per la società dal punto di vista della protezione civile e della effettiva sicurezza degli edifici oggetto della sanatoria è purtroppo evidente.

Roma 09.01.85

Arch. Luciano Sapora